SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ---

(N 2487)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1976 (V. Stampato n. **3999**)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (ORLANDO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 marzo 1976

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1975 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1975 i limiti di spesa annua

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 10.000 milioni e di lire 820 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975, ammontante complessivamente a lire 10.820 milioni, si provvede:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 rispettivamente per lire 7.500 milioni e per lire 2.500 milioni;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 per lire 820 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima sulla Gazzetta Ufficiale.